

"l'esito di tale indagine demoscopica [...] non consente di affermare che l'Autorità abbia trascurato, travisato o disatteso le abitudini e le preferenze degli utenti, in spregio dell'art. 32, comma 2, del TUSMAR, violando quindi il giudicato".

L'accoglimento dell'istanza cautelare è stato, dunque, motivato sul pregiudizio irreparabile che, dall'adozione di - ulteriori - atti del Commissario, sarebbe derivato all'assetto già impresso dalla delibera n. 273/13/CONS al Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, con conseguente rapida modificazione dei canali stessi e disorientamento per l'utenza.

- frequenze;

Con la sentenza del 4 febbraio 2014, n. 1398, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto da alcuni operatori di rete avverso i provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico e le presupposte delibere adottate dall'Autorità, inerenti al procedimento di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.

In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non condivisibile l'assunto attoreo secondo il quale il principio di conversione "uno a uno" nel passaggio dal sistema analogico al digitale troverebbe riconoscimento nella delibera n. 181/09/CONS (recante i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri e per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze), dovendosi invece ritenere che proprio tale atto regolamentare ne abbia sancito il definitivo superamento mediante la sostituzione dei criteri stabiliti dalle previgenti delibere nn. 603/07/CONS e 506/08/CONS, che pertanto venivano espressamente abrogate.

Ed infatti, in proposito, il Collegio ha osservato che l'art. 8-novies, legge 6 giugno 2008, n. 101, nel modificare l'art. 15 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, aveva attribuito all'Autorità il potere di definire le procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, secondo la *"deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori"*.

E, proprio a tal riguardo, la delibera n. 181/09/CONS ha affermato che *"per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla nuova legge, la medesima ha dato la possibilità all'Autorità di adattare e modificare, se necessario, la delibera 603/07, con la quale sono stati definiti i criteri per lo switch-off provvisorio della Regione Sardegna. Ciò nel rispetto del quadro normativo vigente, ai sensi del quale l'Autorità è deputata a definire, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e ad approvare le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti di uso"*.

Ancora, la delibera n. 181/09/CONS, nel richiamare *"la doverosità dell'adozione della presente delibera in relazione alla pendenza della procedura d'infrazione n. 2005/5086 e in ordine alla chiusura della medesima"*, prevede che *"i criteri adottati"* con la medesima *"sostituiscono quelli previsti dalla delibera n. 603/07/CONS e dalla delibera n. 506/08/CONS"*.

Pertanto, i passaggi della delibera n. 181/09/CONS ove si fa menzione del diritto di convertire ciascuna rete analogica in digitale su una base "uno a uno" non sono che la premessa, da cui l'Autorità muove, per intervenire innovativamente sulla disciplina allora vigente, dettando *ex novo* dei criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, criteri che sono stati poi legificati in quanto recepiti in una fonte di rango primario (ad opera dell'art. 45, comma 1, della legge 88/2009, di modifica dell'art. 8-novies, comma 4, della legge 101/2008), sì da condurre al superamento, a livello primario e secondario, della disciplina precedente.

Ebbene, tra tali criteri – osserva il Giudice – non figura più il diritto di conversione sulla base di “uno a uno”, invocato dalle ricorrenti; si stabilisce, invece, che *“un equo numero di reti digitali pianificate deve essere riconosciuto alle emittenti esistenti, per salvaguardare gli investimenti effettuati e per permettere a tali operatori di assicurare la continuità dei loro servizi televisivi attualmente offerti in tecnica analogica”* e si prevede che *“dovrebbe essere assegnabile almeno un multiplex per operatore”*.

Il Tar Lazio ha, così, ritenuto l’inconfigurabilità in capo al singolo operatore di un “diritto soggettivo” alla conversione “uno a uno” delle reti analogiche, atteso che detto criterio di conversione, già applicato per la Regione Sardegna nel vigore della precedente delibera n. 603/07/CONS per l’assegnazione in via meramente temporanea del diritto d’uso delle frequenze televisive, da un lato non aveva natura definitiva, dall’altro, essendo stato sostituito ad opera dei differenti criteri posti dalla successiva delibera n. 108/09/CONS, non può essere considerato ultrattivo.

Con le sentenze del Tar Lazio del 4 febbraio 2014, nn. 1392 e 1394, sostanzialmente identiche nell’ordito motivazionale, il Giudice di primo grado ha ravvisato l’illegittimità dei provvedimenti adottati perché fondati esclusivamente su *“un semplice calcolo statistico sulle presenze”* e intesi *“a disporre un riequilibrio, sempre su base statistica”*, laddove, per contro, al fine di stabilire se una trasmissione d’informazione rispetti i noti principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, *“non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico, e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata”*.

- par condicio.

In altri termini, il Tar Lazio contesta all’Autorità l’assenza, nelle delibere impugnate, di una qualsivoglia valutazione di ordine “qualitativo” in merito alla presunta violazione del principio del pluralismo informativo. Il Giudice adito esclude dunque l’applicazione ai programmi informativi, se non in via del tutto marginale, del meccanismo quantitativo, *“dovendo invece l’Autorità precipuamente valutare se la condotta del responsabile non violi qualitativamente le regole d’imparzialità prima considerate”*.

Avverso tali sfavorevoli decisioni l’Autorità è però insorta dinanzi al Consiglio di Stato, previa adozione di idonea misura cautelare.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 settembre 2013, n. 4665 ha accolto il ricorso proposto dall’Agcom per la riforma della sentenza del Tar Lazio, 26 giugno 2012, n. 5838, rilevando che costituisce elemento idoneo a rivelare la natura di testata autonoma di un quotidiano, (nella specie “Cronache del Mezzogiorno – edizione salernitana de l’Umanità”) il fatto che la testata sia il titolo del giornale, o della rivista o della pubblicazione periodica, e che essa sia idonea ad individuare una pubblicazione, assumendo così una funzione e una capacità distintiva (Cass. 16888/06; Cass. 17903/04; Cass. 1204/88; Cass. 841/72; Cass. 29774/08).

La rilevata natura di testata autonoma di un quotidiano, vale, dunque, a rendere applicabile la disposizione di cui all’art.10 del Regolamento per l’Organizzazione e la tenuta del Registro che prevede l’obbligo di comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto di iscrizione al Registro ed in particolare le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che devono essere sempre comunicate anche dai soggetti per i quali è escluso l’obbligo di comunicare ogni altra variazione.

Con le sentenze del 13 maggio 2013, n. 4753 e 4756, il Tar ha respinto i ricorsi proposti rispettivamente da Editoriale Libero s.r.l. e F.I.L.E. e Edizioni del Mediterraneo, rilevando che gli oneri dichiarativi ed informativi posti a carico dei soggetti abilitati a richiedere il contributo per l’editoria, seppur gravosi, devono ritenersi legittimi, in quanto volti a garantire la realizzazione di un superiore interesse pubblico derivante direttamente dalla previsione di cui all’art. 21 Cost. Ciò al precipuo fine di garantire la tracciabilità soggettiva dei destinatari delle

provvidenze all'editoria ed evitare che le risorse pubbliche siano destinate a soggetti che non svolgono in realtà alcuna attività nel settore dell'editoria.

La delibera n. 421/11/CONS, modificando il precedente art. 2 della delibera n. 283/11/CONS, ha permesso la realizzazione di un punto di equilibrio tra il dovere di trasparenza, imposto a tutte le p.a. per consentire la concessione di vantaggi economici a soggetti privati (in quanto beneficiari di risorse pubbliche, sono tenuti a garantire la massima conoscibilità delle strutture che li caratterizzano) e la necessità di semplificare gli oneri a carico.

Organizzazione
dell'Autorità

Con le sentenze del 25 marzo 2014, n. 3238 e del 3 aprile 2014, n. 3663, il Tar Lazio ha rigettato i ricorsi proposti da due dipendenti dell'Autorità avverso alcuni provvedimenti recanti il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di I livello, affermando che la pretesa applicabilità diretta dell'art. 19, co. 1-*bis*¹⁴⁴, d.lgs. n. 165/2001 ai procedimenti di conferimento di incarichi direttivi da parte dell'Autorità deve essere esclusa alla luce dell'intero quadro normativo di riferimento. Difatti, l'art. 1, co. 9, legge n. 249/1997 costituisce la fonte attributiva di una spiccata autonomia organizzativa, autosufficiente in ragione del principio di specialità che la ispira e che connota il modello istituzionale delle Autorità Amministrative Indipendenti, le quali godono di ampi margini di discrezionalità nella individuazione dei modelli organizzativi più idonei e appropriati per un efficace esercizio delle delicate funzioni e degli specifici compiti istituzionali ad esse attribuiti.

A tale affermazione il Tar ha altresì aggiunto la considerazione che, con particolare riferimento all'ordinamento del personale, l'art. 2, co. 28, della legge n. 481/1995 ha espressamente escluso l'applicazione del d.lgs. n. 29/1993, determinando così la sottrazione dei rapporti di lavoro del personale dell'Autorità alla disciplina del pubblico impiego (orientamento peraltro già espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. I, n. 1334/2011, n. affare 4478/2010) dove si legge che *"le amministrazioni indipendenti non sono state incluse tra le amministrazioni destinatarie del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001)"*, e che *"laddove il legislatore ha inteso diversamente regolare l'ambito soggettivo di destinazione della normativa ha introdotto disposizioni specifiche"*.

Né, ha affermato il Tar Lazio, all'applicazione diretta dell'art. 19, comma 1-*bis* potrebbe pervenirsi in forza dell'art. 5, co. 3-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale le disposizioni dell'intero art. 5 si applicano anche alle Autorità Amministrative Indipendenti, atteso che il testo di tale norma non reca alcuna espressa previsione circa l'applicabilità a queste ultime anche dell'art. 19, co. 1-*bis*.

Preme peraltro mettere in evidenza l'affermazione del TAR secondo cui, alla luce della specialità della disciplina applicabile all'Autorità, la conformità dei singoli atti di conferimento al principio di buon andamento deve ritenersi soddisfatta laddove il provvedimento adottato dia conto, a mezzo della sua motivazione, e - senza necessità di un previo interpello - delle ragioni che hanno determinato la scelta effettuata e della sua idoneità a consentire l'attribuzione dell'incarico al soggetto che, per preparazione culturale e capacità professionale, garantisce in maniera ottimale il perseguimento degli obiettivi previsti.

Con sentenza del 12 giugno 2013, n. 5945, il Tar del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla Autorità per l'annullamento dell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui al Comunicato Istat pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2012, nella parte in cui include anche la ricorrente. L'art. 1, comma 2, l. 196/2009 (come modificato dal d.l. 16/2012) ha in

¹⁴⁴ Ai sensi del quale *"[l]'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta"*.

sostanza legificato il contenuto degli elenchi predisposti dall'Istat in date 24 luglio 2010 e 30 settembre 2011, che la stessa norma si è limitata a richiamare, così sancendo che le misure di finanza pubblica adottate successivamente al mese di marzo 2012 (data di adozione del citato D.L. n. 16 del 2012) sarebbero state applicate a tutti gli enti contemplati nei comunicati di luglio 2010 e di settembre 2011 (poi ribaditi in quello di settembre 2012, al netto degli aggiornamenti ivi contenuti).

Logico corollario della sopravvenuta natura normativa (*recte*: legislativa) degli elenchi delle Amministrazioni pubbliche predisposti dall'Istat in date 24 luglio 2010 e 30 settembre 2011 sta nel fatto che l'eventuale esclusione di alcuni enti, inseriti in tali elenchi, dalla applicazione delle future misure di finanza pubblica non potrà che avvenire attraverso una espressa previsione contenuta in una norma di rango legislativo ovvero attraverso la tecnica della delegificazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

Non sussiste, sempre secondo il ragionamento del TAR, un problema di irragionevolezza della norma recata dall'art. 1, comma 2, l. 196/2009 (come modificato dal d.l. 16/2012) per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Cost., sicché non si rende necessario sollevare la questione incidentale di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi: le Autorità indipendenti sono amministrazioni pubbliche in senso stretto e la loro "piena indipendenza di giudizio e di valutazione" non va intesa come ragione di esonero dalla applicazione della disciplina di carattere generale riguardante le pubbliche amministrazioni, ma – più limitatamente – comporta che, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, il Governo non possa influire sull'esercizio dei poteri tecnico-discrezionali spettanti alle *authorities*; inoltre, le Autorità non hanno un'autonomia finanziaria che giustifichi la mancata applicazione della normativa sostanziale di settore (in tal senso ha statuito il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione n. 6014/2012).

Avverso la sfavorevole decisione del Tar, l'Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Con cinque sentenze gemelle del 5 marzo 2014 (nn. 2528, 2530, 2533, 2534 e 2542), il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di altrettanti operatori avverso alcuni atti di diffida adottati dall'Autorità per il versamento di differenze contributive relative agli anni dal 2006 al 2010, in attuazione dell'obbligo di finanziamento della stessa amministrazione previsto dall'art. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Finanziamento
dell'Autorità

Gli operatori, inoltre, avevano impugnato la Delibera 599/10/CONS, relativa al contributo 2011, nella quale l'Autorità aveva disposto un aumento dell'aliquota contributiva, anche a seguito dell'obbligo di finanziare altre Autorità indipendenti, stabilito dall'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Nel corso del giudizio, il Tar aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dubitando del contrasto del sistema italiano di finanziamento dell'Autorità, che prevede la copertura delle complessive spese di funzionamento dell'amministrazione, con l'art. 12 della cosiddetta Direttiva autorizzazioni (secondo cui che i contributi posti a carico dei titolari di un'autorizzazione generale ai sensi del quadro europeo delle comunicazioni elettroniche devono coprire i soli costi sopportati dall'Autorità di settore per svolgere le attività previste nello stesso articolo 12).

Con sentenza del 18 luglio 2013, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi sulle questioni in linea con un consolidato orientamento già compiutamente espresso nella nota sentenza Telefonica / Espana, ha affermato la compatibilità del sistema italiano di finanziamento dell'ANR con l'art. 12 della Direttiva autorizzazioni, purché il contributo posto a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche sia destinato a finanziare i soli costi delle attività elencate

nello stesso art. 12 e sia imposto agli operatori in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, demandando l'accertamento di tali condizioni al giudice nazionale.

Richiamata detta sentenza del giudice sovranazionale, il Tar del Lazio ha infine dichiarato l'illegittimità degli atti gravati, ritenendo il sistema italiano in contrasto con il diritto europeo, sia per essere stato previsto, con la legge finanziaria 2010, il finanziamento di altre amministrazioni tramite il contributo percepito dall'Autorità, sia perché l'art. 12 della Direttiva autorizzazioni permetterebbe di coprire soltanto i costi relativi all'attività di regolamentazione *ex ante*, e non gli altri costi dell'ANR; le diffide per le differenze contributive pregresse sono state quindi annullate, affermando che non è possibile ampliare, peraltro retroattivamente (perché le diffide erano riferite al passato), la base imponibile della contribuzione per ricomprendervi ricavi di attività diverse da quelle della regolamentazione *ex ante*.

Sul punto del finanziamento delle altre amministrazioni, peraltro l'Autorità, già prima del pronunciamento del Tribunale, aveva provveduto a disapplicare le relative norme, in quanto in contrasto con il diritto europeo.

Avverso gli altri capi di sentenza, invece, l'Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato, attualmente pendente, sia in quanto l'art. 12 della Direttiva autorizzazioni è testualmente riferito a tutti i costi dell'ANR e non ai soli costi relativi alla attività di regolamentazione *ex ante*, sia perché il diritto europeo non disciplina le modalità di determinazione della base imponibile del contributo posto a carico degli operatori. Per contro, la autonoma delimitazione della base imponibile operata dagli operatori ricorrenti negli anni dal 2006 al 2010 (oggetto delle diffide oggi annullate) può determinare l'alterazione del criterio di proporzionalità nella ripartizione del contributo tra gli operatori, imposto dallo stesso diritto europeo.

Limiti al sindacato del Giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità

Nel periodo di riferimento sono intervenute due interessanti pronunce che hanno precisato i limiti al sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell'Autorità.

Con la sentenza del 22 gennaio 2014, n. 767, il Tar Lazio ha affermato che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, che pure involge la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla Amministrazione quanto a correttezza dei criteri utilizzati, non può spingersi sino a superare il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità. Per contro, *"laddove residuino margini di opinabilità in relazione a concetti indeterminati, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione che spetta all'Autorità, se questa sia attendibile, secondo la scienza economica, immune da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici, o da violazioni di legge"*.

Nel medesimo solco argomentativo si colloca anche la sentenza del 14 aprile 2014, n. 4032, con la quale il Tar Lazio, rifacendosi ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ritenuto inammissibile il ricorso inteso a sollecitare lo scrutinio dell'adito Giudice sull'operazione di valorizzazione del contributo di attivazione, compiuta dall'Autorità, al fine di sostituirla con una valorizzazione basata su una diversa ricostruzione dei costi sottostanti, proposta dalla ricorrente; e ciò in quanto un simile *"scrutinio all'evidenza non (è) consentito al Giudice, senza invadere l'ambito della discrezionalità tecnica riservato all'amministrazione"*.

Nella medesima pronuncia, il Tar Lazio ha richiamato altresì il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1013), che, pronunciandosi con riguardo ad un provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è così espressa: *"Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità (...) comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti*

valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini".

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Nel periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014 sono intervenute significative pronunce, alcune delle quali specificatamente riferite all'ordinamento italiano, in materia inerenti all'attività istituzionale dell'Autorità.

Il 27 giugno 2013 la Corte ha emesso due distinte sentenze (C-485/11, Commissione c. Francia, e C-71/12, Vodafone Malta) nelle quali è stato ribadito, in linea con la sua costante giurisprudenza sul punto, che i diritti amministrativi previsti dall'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE hanno un carattere remunerativo e possono avere come scopo solo la copertura dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'applicazione del sistema di autorizzazione generale nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, la Corte ha rilevato che una tassa ulteriore, il cui fatto generatore non sia collegato né all'autorizzazione generale né alla concessione di un diritto d'uso delle frequenze radio o dei numeri, non rientra nell'ambito di applicazione del citato articolo 12 della direttiva autorizzazioni.

Diritti
amministrativi

Con la sentenza del 18 luglio 2013 (cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C.258/12) i Giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sulla questione pregiudiziale sollevata dal T.A.R. del Lazio nei ricorsi promossi da una serie di operatori del comparto delle comunicazioni elettroniche relativa alla compatibilità con l'articolo 12 della direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE del contributo dovuto per il funzionamento dell'Autorità (cause riunite: C- da 228 a 232/12 e C- da 254 a 258/12). La Corte, in linea con tale consolidata giurisprudenza, ha concluso che l'articolo 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disciplina nazionale ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'autorità nazionale di regolamentazione, e non finanziati dallo Stato, il cui importo sia determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a patto che vengano rispettate le condizioni prescritte dalla direttiva.

Con la sentenza del 30 aprile 2014 (causa C-475/12) la Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 2, lettera c), della direttiva n. 2002/21/CE deve essere interpretato nel senso che un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un *bouquet* trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, rientra nella nozione di "servizio di comunicazione elettronica". Resta irrilevante, a tal proposito, il fatto che detto servizio includa un sistema di accesso condizionato, ai sensi dell'articolo 2, lettere e bis) ed f), della citata direttiva 2002/21. La Corte ha altresì chiarito che i procedimenti di autorizzazione, ai sensi della direttiva n. 2002/20/CE, e vigilanza relativi ai tali servizi rientrano nella competenza delle autorità dello Stato membro dei destinatari dei servizi medesimi. Per contro, tali Stati membri non possono imporre a tali fornitori la creazione di una succursale o di una filiale sul loro territorio, in quanto un siffatto obbligo sarebbe contrario alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Vigilanza sugli
operatori di
comunicazioni
elettroniche
stabiliti in altro
Stato membro

Limiti di affollamento pubblicitario	<p>Con sentenza del 18 luglio 2013 (causa C-234/12), resa su rinvio pregiudiziale del T.A.R. del Lazio nel ricorso avverso un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità in materia di limiti di affollamento pubblicitario, i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che – in virtù del combinato disposto dell'art. 4 e dei considerando 41 e 83 della Direttiva SMA – gli Stati membri possono imporre limiti diversi all'affollamento pubblicitario televisivo a seconda che si tratti di emittenti televisive a pagamento o di emittenti televisive in chiaro, sempre che le norme che impongono tali limiti siano conformi al diritto dell'Unione e, in particolare, ai suoi principi generali, nonché alle libertà fondamentali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di ciò, la Corte ha quindi dichiarato che l'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2010/13/UE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di massima, ad una normativa nazionale che prescriva limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità.</p>
Diritto d'autore	<p>In materia di diritto d'autore, per i profili di stretta competenza dell'Autorità, si registrano due importanti pronunce della Corte di Giustizia.</p> <p>Nella sentenza del 13 febbraio 2014 (caso C-466/12, Svensson) la Corte di Giustizia ha statuito che "la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet non integra la nozione di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione". Rientra nella nozione di comunicazione al pubblico, infatti, ogni comunicazione rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i titolari del diritto d'autore non abbiano precedentemente considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico. Ciò non si realizza con riferimento ai collegamenti ipertestuali a documenti già messi a disposizione degli utenti della rete cui altri utenti fanno semplicemente rinvio attraverso i collegamenti ipertestuali senza di fatto ampliare il numero del potenziale pubblico rispetto al momento della pubblicazione dei contenuti.</p> <p>Rileva in materia, altresì, la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia il 27 marzo 2014 (causa C-314/12, Telekabel) in ordine all'interpretazione dell'art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore. La Corte ha statuito che il fornitore di accesso ad Internet (c.d. <i>provider mere conduit</i>) è un intermediario ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE in quanto, consentendo l'accesso alla rete Internet, rende possibile la trasmissione in Internet di un contenuto illecito tra un suo abbonato e un terzo e può quindi essere destinatario di un provvedimento di rimozione selettiva o disabilitazione all'accesso. Ha specificato, altresì, che non è richiesto dalla direttiva né la necessità di una relazione particolare tra il soggetto che viola il diritto d'autore o un diritto connesso e l'intermediario, né che i titolari di tali diritti provino che gli abbonati consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico bastando semplicemente che tale opera venga messa a disposizione del pubblico.</p>

PAGINA BIANCA

I rapporti istituzionali e l'organizzazione

4.1. I rapporti istituzionali

4.1.1. I rapporti internazionali

Le principali dinamiche evolutive del contesto internazionale e il ruolo dell'Autorità

L'anno trascorso è stato caratterizzato da numerose iniziative in ambito europeo, con interventi e proposte, sia di rango primario che sub-primario, destinati a dispiegare importanti effetti su strumenti e modalità di intervento regolamentare in tutti i settori di competenza dell'Autorità.

È stata in primo luogo avviata, sin dall'estate scorsa, una riflessione complessiva sull'adeguatezza e sulle prospettive di riforma del quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, con analisi ad ampio spettro che hanno riguardato tanto l'ambito di applicazione del quadro, quanto i suoi obiettivi e gli strumenti regolamentari disponibili, nell'ottica di un possibile adeguamento ai fini del perseguimento degli obiettivi del mercato interno. A tale riguardo, sul fronte della normazione primaria europea, si segnala la proposta di regolamento recante misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche (c.d. pacchetto "Connected Continent"), adottata dalla Commissione europea nel settembre scorso e attualmente al vaglio di Parlamento e Consiglio dell'Unione europea nell'ambito del processo legislativo di co-decisione (cfr. cap. 1.3). Risulta inoltre in corso l'iter di un altro rilevante provvedimento legislativo europeo per il settore delle comunicazioni elettroniche, recante misure per la riduzione del costo di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Iniziative europee
nelle
comunicazioni
elettroniche

Tra i provvedimenti di rango secondario adottati o promossi dalla Commissione europea negli ultimi dodici mesi, si ricordano la Raccomandazione sull'imposizione di obblighi coerenti di non discriminazione e metodologie dei costi per la promozione della concorrenza e degli investimenti in banda larga (adottato nel settembre 2013) e la revisione, attualmente in corso, della Raccomandazione sui mercati rilevanti.

Sullo sfondo di tali specifiche iniziative ha inoltre preso le mosse una discussione sistematica in merito alle possibili aree di revisione dell'intero quadro legislativo di settore. Tale discussione, innescata dalla stesura da parte del Parlamento europeo del rapporto di implementazione del pacchetto telecom del 2009 (approvato lo scorso ottobre), vede il BEREC giocare un ruolo di primo piano quale organo consultivo delle istituzioni europee coinvolte nel processo di aggiornamento periodico del quadro.

Il ruolo del
BEREC

Sempre nel settore delle comunicazioni elettroniche, si è inoltre assistito al pieno dispiegarsi delle formule di cooperazione regolamentare previste dal quadro del 2009; il BEREC, la rete istituzionalmente incaricata dal diritto europeo di promuovere la cooperazione regolamentare di settore, ha continuato a svolgere un ruolo chiave per la diffusione di soluzioni coerenti su scala europea, sia nel contesto dell'ormai consolidato meccanismo di raccordo verticale tra Autorità nazionali e Commissione europea per la regolamentazione dei mercati nazionali di cui agli articoli 7 e 7-bis della cd. Direttiva Quadro (direttiva 2002/21/CE, come emendata dalla direttiva 2009/140/CE), sia nell'esercizio del proprio ruolo tecnico - consultivo nei confronti delle istituzioni europee in relazione ai principali dossier regolamentari.

Nel solco del modello delle comunicazioni elettroniche, si è inoltre assistito a un rafforzamento dei sistemi istituzionali e dei meccanismi operativi di cooperazione regolamentare europea anche negli altri settori di interesse dell'Autorità.

Un importante passo avanti, in tal senso, si registra nel settore dei contenuti audiovisivi e multimediali, con l'istituzione, nel febbraio 2014, da parte della Commissione europea, con decisione del 3 febbraio 2014, dell'ERG-A, il Gruppo europeo dei Regolatori del settore audiovisivo, cui la decisione istitutiva assegna un

Meccanismi di
cooperazione nei
servizi *media*

ruolo consultivo nei confronti della Commissione sui temi disciplinati dalla direttiva Servizi di Media Audiovisivi, nonché di *forum* per lo scambio di informazioni ed esperienze tra regolatori di settore (sul punto, cfr. par. 1.3.2.).

e nei servizi postali.

Il rafforzamento delle dinamiche di condivisione di buone prassi tra regolatori settoriali e delle interlocuzioni con la Commissione europea caratterizza anche il settore dei servizi postali. Il Gruppo europeo dei Regolatori postali (ERG-P), istituito nel 2010, continua ad assolvere ad importanti funzioni consultive nei confronti della Commissione e a consolidare le proprie prassi operative interne.

Il profilo istituzionale riconosciuto dal diritto europeo ai vari gruppi consultivi sopra richiamati (sia pur con diversi modelli istituzionali, in termini di missione e modalità organizzative, in ragione dei differenti ordinamenti settoriali) testimonia il successo del modello di cooperazione orizzontale tra regolatori e il raccordo verticale tra questi e la Commissione, al fine di affrontare le sfide regolamentari poste dai diversi settori economici di competenza dell'Autorità, nonché di promuovere la dimensione del mercato interno, obiettivo che, in varia misura, orienta l'azione delle istituzioni europee e nazionali in tutti i settori sopra citati.

L'attività dell'Autorità nell'OCSE

Alla luce della progressiva convergenza di alcuni temi di natura squisitamente istituzionale, viene inoltre in rilievo l'istituzione, nel settembre 2013, del *Network of Economic Regulators* (NER), in seno al *Regulatory Policy Committee* (RPC) dell'OCSE. Tale rete multisettoriale, finalizzata allo scambio su scala globale di *best practices* e modelli istituzionali ed organizzativi tra regolatori economici dei Paesi OCSE, costituisce un esempio avanzato di cooperazione tra regolatori nel solco della convergenza, al di fuori di vincoli derivanti dal diritto europeo. L'Autorità ha partecipato a tutti gli incontri della piattaforma, contribuendo attivamente al disegno organizzativo della stessa, nonché ai primi filoni d'attività, tra cui si segnalano i contributi al rapporto *OECD best practices for the governance of regulators*, pubblicato nell'aprile 2014, e all'analisi in corso sul tema della valutazione della *performance* dei regolatori.

Cooperazione bilaterale

L'attiva partecipazione alle varie reti di cooperazione regolamentare di cui sopra (nonché alle altre reti settoriali attive su diversa scala geografica, su cui si dirà appresso), l'attenzione per le tematiche della convergenza (in ragione delle proprie competenze trasversali a più settori economici) e l'elevata qualificazione tecnica del suo personale collocano l'Autorità in una posizione privilegiata su numerosi temi di attualità regolamentare. Da ciò conseguono le numerose richieste di assistenza regolamentare e la fitta rete di scambi bilaterali con regolatori settoriali europei ed extraeuropei, che si traducono in un impegno dell'Autorità, sia nell'ambito di specifici progetti di gemellaggio europei e programmi TAIEX, finalizzati all'approssimazione del quadro settoriale europeo da parte di Paesi candidati all'adesione e di Paesi limitrofi, sia attraverso specifici momenti e strumenti di collaborazione bilaterale.

Le comunicazioni elettroniche

Consolidamento del BEREC

Nel corso dell'ultimo anno, il sistema europeo di cooperazione regolamentare nel settore delle comunicazioni elettroniche, disegnato lungo l'asse del costante dialogo tra Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) e Commissione europea, ha visto l'ulteriore consolidarsi del ruolo di filtro tecnico svolto dal BEREC e la formalizzazione di varie soluzioni operative interne finalizzate ad assicurare il pieno espletamento del novero delle competenze assegnate al BEREC dal Regolamento istitutivo (regolamento n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009).

In un contesto nel quale l'ordinamento giuridico interno e quello europeo si compenetrano, le ANR si trovano ormai a operare quotidianamente su due livelli distinti e al contempo fortemente interdipendenti: quello nazionale e quello europeo. La regolamentazione dei mercati nazionali non può più prescindere infatti, nella prospettiva del mercato unico, dal dialogo costante con la Commissione e con il

BEREC; allo stesso tempo, l'attuazione della disciplina europea di settore non può fare a meno, nell'ottica della sussidiarietà, del presidio delle ANR sui mercati nazionali.

Ne consegue che le ANR non solo rispettano l'obbligo, formalmente previsto, di partecipare attivamente alla vita del BEREC contribuendo alla formazione delle sue deliberazioni, ma ancor più significativamente contribuiscono con convinzione al consolidamento di un ordinamento europeo delle comunicazioni elettroniche, dialogando tra di loro e con la Commissione all'interno dell'innovativa architettura istituzionale di tipo *bottom-up* disegnata dal legislatore del 2009.

Il rilascio di pareri da parte del BEREC nell'ambito delle analisi di mercato svolte dalle ANR e notificate alla Commissione, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis della Direttiva Quadro, ha continuato a rappresentare il fulcro della sua attività consultiva, dispiegando in concreto gli effetti benefici previsti in termini di promozione della dimensione del mercato unico. Nel periodo in esame, il BEREC ha adottato undici Opinioni relative a casi nei quali la Commissione ha espresso "seri dubbi" circa la compatibilità delle misure proposte dalle ANR con il diritto europeo; in gran parte dei casi, si è trattato di procedimenti concernenti l'individuazione degli obblighi regolamentari più appropriati in ambito nazionale. Nei numerosi casi in cui il BEREC ha ritenuto i dubbi della Commissione fondati, ha avuto luogo la forma di collaborazione tripartita "ANR-Commissione-BEREC", espressamente prevista dal citato articolo 7 bis, che ha fornito ai regolatori nazionali ulteriori strumenti a sostegno della individuazione di soluzioni regolamentari efficaci, nel perimetro del quadro legislativo europeo.¹⁴⁵

Pareri del BEREC
sulle analisi di
mercato

Fatta eccezione per l'unico caso nel quale è stata sottoposta a scrutinio da parte della Commissione europea e, di riflesso, del BEREC, nel periodo considerato, l'Autorità ha messo a disposizione del BEREC propri esperti in numerosi casi di "Fase II", testimoniando concretamente il proprio impegno di primo piano in seno al sistema BEREC e la capacità di fornire un contributo qualificato alla stesura delle Opinioni ex articoli 7 e 7-bis.

Al di là delle puntuali dinamiche nell'ambito del processo regolamentare ex articoli 7 e 7 bis, l'attività consultiva del BEREC si è rivolta alle varie iniziative aventi rilievo regolamentare della Commissione e delle altre istituzioni europee.

Altre attività
consultive:

Un'attenzione particolare merita in tal senso l'impegno del BEREC e, in tale ambito, il particolare ruolo svolto dall'Autorità, in quanto titolare della presidenza del gruppo di lavoro *ad hoc*, in riferimento all'iniziativa legislativa c.d. "Telecom Single Market".

-la revisione del
quadro
regolamentare;

Con l'obiettivo dichiarato di promuovere la piena realizzazione di un mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica, la proposta di Regolamento della Commissione europea, attualmente all'attenzione dei co-legislatori europei, reca proposte suscettibili di causare effetti significativi sul fronte degli obiettivi regolamentari di settore (si consideri il nuovo rilievo attribuito alla "competitività globale dell'Unione" rispetto ai tradizionali obiettivi promozione di concorrenza, investimenti efficienti e benessere del consumatore previsti dall'attuale quadro), degli strumenti approntati (tra gli altri, il nuovo sistema autorizzatorio per l'accesso al mercato basato sul sistema "Home ANR - Host ANR"; il proposto potere di veto della Commissione sui rimedi destinati a operatori "Europei"; l'introduzione di rimedi standardizzati all'ingrosso ed il regime regolamentare destinato agli operatori in grado di fornire servizi di *roaming* ai prezzi domestici) e degli equilibri istituzionali (modifica del riparto di competenze tra Commissione e Stati membri in tema di gestione dello spettro, nuovi meccanismi di *governance* del BEREC e proposta disciplina in tema di neutralità della rete e tutela del consumatore).

¹⁴⁵ Nell'intervallo considerato, il BEREC non ha concordato con l'approccio dell'Esecutivo europeo nel valutare le misure nazionali in tre casi. Uno di essi ha riguardato la proposta di provvedimento notificata dall'Autorità e riguardante l'aggiornamento dei prezzi dei servizi forniti sui mercati dell'accesso all'ingrosso (mercati 4 e 5) per il 2013, per i dettagli del quale si rinvia alla specifica sezione della presente relazione.

In ragione dei notevoli impatti sul quadro normativo settoriale, il BEREC ha lavorato sulla proposta di Regolamento sin dall'approvazione della stessa nel settembre scorso; pur condividendo genericamente gli obiettivi del mercato interno e della promozione degli investimenti, il BEREC ha peraltro espresso, subito dopo la pubblicazione della proposta, forti perplessità in termini di metodo seguito, obiettivi del provvedimento, frammentarietà dell'intervento e alterazione degli efficaci equilibri regolatori esistenti (cfr. la dichiarazione BEREC del 16 settembre 2013); un'analisi più dettagliata delle implicazioni del provvedimento proposto dalla Commissione è stata poi sviluppata dal BEREC e pubblicata in ottobre (cfr. le "views" del BEREC del 17 ottobre 2013).

A fronte dell'avvio dell'analisi delle proposte dell'Esecutivo europeo in seno alle competenti commissioni parlamentari ITRE ed IMCO, il BEREC ha quindi avviato il monitoraggio del processo di formazione della risoluzione legislativa di prima lettura del Parlamento europeo, sino al voto in sessione plenaria del Parlamento europeo dello scorso 3 aprile.

Dopo la pubblicazione, lo scorso 4 aprile, di una breve dichiarazione concernente la posizione del Parlamento europeo, nella quale riconosceva la bontà dell'approccio parlamentare e il superamento di numerose debolezze insite nel disegno della Commissione, il BEREC ha svolto una riflessione sui contenuti della risoluzione parlamentare di prima lettura e sulle aree della proposta di riforma ancora suscettibili di miglioramento, pubblicata lo scorso 17 maggio. Come sopra accennato, tale riflessione si affianca a una più estesa valutazione delle aree dell'attuale quadro normativo che il BEREC ritiene debbano essere oggetto di analisi nell'ambito della prossima revisione legislativa europea. Tali riflessioni hanno avuto una prima formalizzazione attraverso il contributo preliminare fornito alla parlamentare europea Trautmann nell'ambito della predisposizione del rapporto relativo allo stato di implementazione del quadro normativo europeo del 2009.

- gli obblighi di non discriminazione e metodologie di costo;

Dopo l'intenso lavoro svolto l'anno scorso sulla bozza di Raccomandazione della Commissione relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e metodologie di costo per promuovere la concorrenza e gli investimenti in banda larga (condensato nell'Opinione del marzo 2013), l'impegno del BEREC è proseguito con le attività di monitoraggio dell'iter del provvedimento e delle sue numerose revisioni, sino alla sua approvazione nel settembre scorso.

- i mercati rilevanti e i rimedi;

Un filone d'attività molto importante avviato nel periodo di riferimento è costituito dall'analisi delle proposte della Commissione per la revisione della Raccomandazione del 2007 sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE. La revisione periodica di questo atto di *soft law* assume un significato cruciale nella regolamentazione di settore, in quanto incide direttamente sulle attività di competenza delle ANR e sulle modalità con cui queste sono chiamate ad analizzare i mercati sottoposti al loro presidio. A tale riguardo, dopo aver fornito il proprio contributo alla consultazione pubblica del 2013 e aver organizzato un *workshop* pubblico, in occasione della riunione plenaria del febbraio scorso a Stoccolma, a seguito della formalizzazione della proposta finale di provvedimento, il 25 marzo scorso, da parte della Commissione, il BEREC sta ora lavorando a un'Opinione sulla bozza di nuova Raccomandazione, la cui approvazione è prevista in occasione della plenaria di giugno. In estrema sintesi, la bozza di nuova Raccomandazione propone l'ulteriore riduzione (da sette a quattro) dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex-ante*, attraverso l'eliminazione dei mercati n. 1 e 2 (rispettivamente il mercato dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e il mercato dei servizi di raccolta all'ingrosso su rete fissa), e una nuova organizzazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso di rete fissa (attuali mercati n. 4, 5 e 6), con la previsione dell'ampliamento del perimetro merceologico dell'attuale mercato n. 4 al VULA, e una differenziazione tra servizi a banda larga all'ingrosso destinati al mercato residenziale e servizi per il mercato non residenziale.

Per altro verso, sempre in relazione a modalità e criteri con cui le ANR sono chiamate a svolgere le analisi dei mercati nazionali e a individuare i rimedi da

imporre in capo agli operatori dotati di significativo potere di mercato, a valle delle Posizioni Comuni relative ai mercati nn. 4, 5 e 6 e della definizione di una metodologia di monitoraggio dell'implementazione nazionale delle stesse da parte delle ANR, il BEREC ha avviato quest'anno un puntuale esercizio di monitoraggio, la cui conclusione è prevista per il prossimo settembre, al fine di promuovere la conformità delle ANR a soluzioni regolamentari di *best practice* e di contribuire direttamente, per tale via, alla realizzazione del mercato interno.

In tema di *roaming* mobile internazionale, nonostante le sovrapposizioni con la disciplina proposta dalla citata proposta di Regolamento c.d. "*Telecom Single Market*", il BEREC - dopo l'approvazione delle Linee guida relative all'accesso all'ingrosso ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (nel 2012) e delle Linee guida relative ai restanti articoli (nel marzo 2013) - ha continuato a lavorare all'implementazione del vigente Regolamento n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, completando il set di Linee guida necessarie alla sua completa attuazione. In particolare, il BEREC ha adottato nel luglio 2013 le Linee guida sull'applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento, relativi alla vendita separata di servizi di *roaming*, obbligo in vigore dal luglio prossimo. Tali Linee guida rappresentano un riferimento importante per gli operatori al fine di implementare le specifiche tecniche strumentali all'attuazione del Regolamento, a tutela della concorrenza nella fornitura di *roaming* internazionale al dettaglio.

In aggiunta ai compiti istituzionali a esso formalmente demandati dal legislatore europeo, il BEREC ha anche portato avanti autonomamente una serie di attività pianificate nell'ambito dei Programmi di Lavoro 2013 e 2014, nel più ampio contesto di una strategia di medio termine (cfr. documento BEREC n. BoR (12) 09 del 23 febbraio 2012).

In continuità con gli anni passati e in linea con il doppio livello istituzionale di cui si è detto più sopra (nazionale ed europeo) e con il ruolo centrale riconosciuto alla cooperazione regolamentare in seno al BEREC ai fini del mercato interno, anche nel periodo in esame è stato assicurato da parte degli esperti dell'Autorità un presidio costante, attivo e qualificato di tutti i Gruppi di lavoro in cui si articola il BEREC. Si è già detto del ruolo di primo piano ricoperto dall'Autorità in relazione alle attività connesse all'iter del regolamento "*Telecom Single Market*". Mette inoltre conto ricordare il filone di attività, a carattere istituzionale, coordinato dall'AGCOM e avente quale obiettivo quello di definire e aggiornare lo strumentario procedurale del BEREC, al fine di garantirne l'efficace funzionamento; in particolare, nel periodo in esame, il BEREC ha aggiornato le proprie linee guida interne che presiedono all'adozione delle Opinioni ex articoli 7 e 7-bis della Direttiva Quadro e ha definito gli accorgimenti per l'assolvimento di ulteriori funzioni consultive attribuite all'ente. È inoltre attualmente in corso una riflessione sull'aggiornamento del Regolamento interno del Comitato dei regolatori e del Comitato di gestione, per un allineamento degli stessi alle modifiche ad oggi intervenute nelle pratiche operative della piattaforma ed un'ottimizzazione dei meccanismi di funzionamento.

L'AGCOM ha inoltre coordinato il gruppo di lavoro responsabile dell'indagine sulla situazione del mercato dei servizi *machine-to-machine* nell'Unione, per una prima valutazione della dimensione del fenomeno e delle eventuali frizioni esercitate dallo stesso su aspetti del vigente quadro regolamentare; in tale contesto, al fine di condividere le proprie riflessioni con gli *stakeholder*, il BEREC ha organizzato un *workshop* sul tema nello scorso mese di novembre.

L'AGCOM ha altresì continuato a garantire il coordinamento del gruppo "BEREC-RSPG", insieme all'Autorità svedese PTS (si segnala, in proposito, l'attività di tale gruppo in relazione all'analisi delle iniziative legislative "*Telecom Single Market*" in tema di pianificazione e gestione delle frequenze dello spettro radio), del Gruppo di lavoro "Contabilità Regolatoria", in coordinamento con l'Autorità tedesca BNetzA (con la pubblicazione periodica del rapporto sui sistemi di contabilità regolatoria in uso nei diversi Paesi) e del Gruppo di lavoro "Tariffe di terminazione", in collaborazione con l'Autorità francese ARCEP (con relative riflessioni di natura

- il *roaming*
mobile
internazionale.

Il coordinamento
dei gruppi di
lavoro BEREC

interna relative all'implementazione della Raccomandazione della Commissione in tema di tariffe di terminazione).

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha proseguito, rafforzandolo sotto diversi profili, il suo impegno nell'ambito della rete dei regolatori di settore dell'area mediterranea (EMERG) e dell'area latino-americana (Regulatel).

L'EMERG

L'EMERG, acronimo di *Euro-Mediterranean Network of Regulators*, è attivo dal 2008 e si prefigge l'obiettivo di facilitare lo scambio di buone prassi tra i regolatori delle due sponde del Mediterraneo e promuovere un maggior grado di armonizzazione dei quadri normativi e regolamentari degli Stati dell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) con l'*acquis communautaire*. L'anno appena concluso ha visto cessare il piano di finanziamento assicurato dalla Commissione Europea mediante il programma NATP ("*New Approaches to Telecommunications Policies*"). Il Segretariato Permanente dell'EMERG, di cui AGCOM è parte fin dalla sua costituzione, ha dovuto pertanto garantire un impegno al fine, da un lato, di consentire lo svolgimento delle riunioni pianificate per il 2013 (6 *workshop*, riunione del *Contact Network* e conferenza Plenaria) e, dall'altro lato, di programmare le attività per il 2014 in assenza di finanziamenti esogeni.

I sei *workshop* del 2013, organizzati secondo il nuovo modello operativo proposto da AGCOM nell'anno della sua presidenza della piattaforma, sono stati organizzati da altrettante ANR che hanno svolto il ruolo di "*Rapporteur*" e hanno coordinato la redazione di un rapporto finale, successivamente approvato nella Plenaria tenutasi ad Amman nel febbraio 2014. L'Autorità, in particolare, è stata *rapporteur* del *workshop* sul Servizio Universale, svoltosi a Cairo il 22 e 23 maggio, e del primo *workshop* congiunto EMERG - BEREC sul tema "*Enforcement and judicial review of the NRA's decisions*", organizzato a Bruxelles il 2 e 3 dicembre 2013 con la collaborazione del *BEREC Framework implementation working group*, di cui la stessa AGCOM è coordinatrice.

REGULATEL

Anche la collaborazione nell'ambito della piattaforma dei regolatori del Centro-Sud America (REGULATEL) ha avuto sviluppi di rilievo: nella riunione del 31 ottobre 2013, il Consiglio Direttivo della piattaforma ha deciso di modificare il proprio Statuto e di adottare una nuova struttura organizzativa simile all'EMERG. Inoltre, riconoscendo l'importanza del supporto offerto dai tre regolatori europei partecipanti alla piattaforma (AGCOM, CNMC e ANACOM), il Consiglio ha deliberato il passaggio di questi ultimi dallo *status* di osservatori a quello di Membri effettivi. Per effetto di questa modifica, l'impegno dell'Autorità in Regulatel si è esteso anche ai gruppi di lavoro, ai quali - grazie ad un nuovo piano di finanziamento da parte della Commissione europea - l'Autorità potrà inviare i propri esperti e garantire un efficace scambio di *best practices*.

Il CoCom

Come ogni anno, l'Autorità ha monitorato le attività del Comitato per le Comunicazioni (CoCom) e dei vari sotto-gruppi tecnici (in particolare, dei gruppi *Mobile Satellite Services* - MSS, *Communications Broadcast Issues* - CBISS, *Authorisation and Rights of Use* - AUTH, e *Market Data* - DATA), fornendo supporto alla delegazione italiana in relazione ai temi in agenda di propria competenza, nonché, ove necessario, integrando la delegazione nazionale in occasione delle riunioni dei vari gruppi.

L'ITU

L'Autorità ha infine preso parte alle attività dell'*International Telecommunications Union* (ITU), inviando una propria delegazione a due delle principali manifestazioni dell'anno appena trascorso, il *Global Symposium of Regulators* e l'ITU Telecom World. Al primo evento, tenutosi a Varsavia dal 3 al 5 luglio 2013, i regolatori e *policy makers* di tutti i Paesi del mondo sono stati invitati a scambiare le loro opinioni sul tema *4th Generation Regulation: Driving Digital Communications Ahead*. Il Telecom World, tenutosi a Bangkok tra il 19 e il 22 novembre, ha visto regolatori e *policy maker* confrontarsi con gli *stakeholder* sul tema *Communication that matters*, al fine di analizzare il modo in cui gli utenti comunicano tra loro, discutere le strategie ed i modelli di *business* dei maggiori

operatori del mercato, anticipare le prossime sfide regolamentari e le nuove problematiche legate alla standardizzazione legate allo sviluppo della tecnologia, per aumentare la sicurezza dell'accesso alla rete ed evitare l'allargamento del *digital divide*.

Lo spettro radioelettrico

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha confermato la propria attiva partecipazione al Comitato Radio Spettro (RSC, *Radio Spectrum Committee*)¹⁴⁶ ed al Gruppo per la politica dello spettro radio (RSPG, *Radio Spectrum Policy Group*).¹⁴⁷

Tra le principali questioni trattate dal Comitato Radio Spettro nel periodo di riferimento della presente relazione meritano una segnalazione l'adozione di due mandati alla CEPT ai fini della realizzazione di studi di compatibilità per l'armonizzazione per servizi *wireless broadband* della banda a 1.5 GHz (c.d. banda L) e della banda a 2.3 GHz, anche in modalità condivisa; la decisione n. 2014/276/EU riguardante l'aggiornamento alle nuove tecnologie a larga banda dell'uso delle bande di frequenza a 3.4-3.6 GHz e 3.6-3.8 GHz per sistemi di tipo BWA (*Broadband Wireless Access*), a valle del completamento degli studi richiesti in precedenza alla CEPT e la decisione con il quinto aggiornamento annuale della decisione quadro (n. 2006/771/EC) sull'armonizzazione dello spettro per apparati radio a corto raggio SRD (*Short Range Device*), con l'apporto di significative innovazioni e avvio delle discussioni per la preparazione del sesto aggiornamento.

L'attività del Comitato consente di rendere lo spettro rapidamente disponibile in modo coordinato a livello europeo, e utilizzabile in maniera sempre più efficiente, e quindi di favorire lo sviluppo del mercato interno, in linea anche con gli obiettivi politici definiti dal primo programma pluriennale di politica dello spettro radio (decisione del Parlamento europeo e Consiglio del 14 marzo 2012 n. 243/2012/UE).

In relazione alle attività dell'RSPG, il periodo di riferimento ha visto l'Autorità attivamente coinvolta nelle attività connesse al completamento del programma di lavoro biennale approvato nel 2012, sotto la presidenza AGCOM. In particolare è stata adottata l'importante Opinione "*Strategic Challenges facing Europe in addressing the Growing Spectrum Demand for Wireless Broadband*", in cui viene effettuato un inventario dello spettro radio fino a 6 GHz, analizzando le varie bande di frequenza ed identificando quelle con un potenziale di armonizzazione per la diffusione del *wireless broadband*. L'Opinione fornisce anche raccomandazioni alla Commissione circa le possibilità per raggiungere gli obiettivi fissati dal programma politico sul radio spettro RSPG, in particolare quello di identificare almeno 1200 MHz di spettro per la banda larga mobile entro il 2015.

Sono stati inoltre approvati tre rapporti rispettivamente su *Spectrum Coordination Approach for broadcasting in the case of a reallocation of the 700 MHz band*, *Furthering Efficient Interference Management*, e *Strategic Sectoral Spectrum Needs*, e, a seguito di consultazione pubblica, due Opinioni su *Common Policy Objectives for the World Radio Conference 2015*, e *Licensed Shared Access to*

Il Comitato Radio
Spettro

Il Gruppo per la
politica dello
spettro radio

¹⁴⁶ Istituito con la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (c.d. "Decisione Spettro Radio"), l'RSC persegue l'obiettivo di favorire un maggior grado di armonizzazione nell'Unione europea della gestione e dell'uso dello spettro radio. Il Comitato, presieduto dalla Commissione, provvede alla definizione e adozione di misure di implementazione tecnica, per le quali, ove necessario, chiede alla CEPT (la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni) appositi studi tecnici tramite mandati formali. Per l'Italia partecipano ai lavori del Comitato, l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento Comunicazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

¹⁴⁷ Il Gruppo per la politica dello spettro radio RSPG è stato istituito con decisione della Commissione n. 2002/622/EC (poi emendata dalla decisione n. 2009/978/EC) ed ha come membri le Autorità nazionali competenti per la gestione dello spettro radio. L'Autorità affianca il Ministero dello sviluppo economico, come rappresentante dell'Italia, in ragione del riparto nazionale di competenze in materia di spettro-radio.